

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI

Azione 2.4.4 - *"Interventi per la riduzione del rischio incendi"*

VERSIONE INTEGRATA

INDICE

1	Finalità e risorse	3
1.1	Finalità e obiettivi	3
1.2	Quantificazione dell'indicatore di output.....	3
1.3	Dotazione finanziaria	4
1.4	Riferimenti normativi e amministrativi.....	4
2	Localizzazione degli interventi e beneficiari.....	6
2.1	Localizzazione degli interventi	6
2.2	Beneficiari	6
3	Requisiti di ricevibilità e di ammissibilità generale	6
3.1	Requisiti di ricevibilità.....	6
3.2	Requisiti di ammissibilità generale	6
3.3	Immunizzazione dagli effetti del clima	6
3.4	Coerenza con il principio DNSH	7
4	Criteri di ammissibilità specifica	8
5	Interventi finanziabili e spese ammissibili	9
5.1	Interventi finanziabili	9
5.2	Spese ammissibili.....	9
6	Massimali d'investimento, progettazione e affidamento delle opere	10
7	Durata e termini di realizzazione del progetto.....	11
8	Indicazioni generali sulla procedura	11
9	Criteri di valutazione e di premialità	11
9.1	Criteri di valutazione.....	11
9.2	Criteri di premialità.....	14
10	Documentazione progettuale da presentare	14
11	Verifica tecnico-amministrativa delle operazioni.....	15
11.1	Verifica tecnico-amministrativa	15

12	Procedure per l'affidamento.....	15
12.1	Selezione degli operatori economici da invitare e scelta del contraente	15
13	Decreto di prenotazione somme e decreto di finanziamento.....	17
14	Variazioni dell'operazione finanziata, proroghe e gestione delle economie di gara	18
15	Modalità di erogazione del contributo.....	19
15.1	Anticipazione	19
15.2	Pagamenti in acconto	19
15.3	Saldo	20
15.4	Verifiche.....	21
16	Gestione delle economie	21
17	Responsabile del procedimento e Responsabile Unico del Progetto (RUP).....	21
18	Chiusura dell'operazione e della rendicontazione finale	21

PREMESSA

Le presenti disposizioni integrano e modificano parzialmente le Disposizioni Attuative e Procedurali dell'Azione 2.4.4 - *"Interventi per la riduzione del rischio incendi"*, approvate con D.D.G. n. 3878 del 04/10/2024, al fine di meglio esplicitare i punti relativi alle procedure per l'affidamento, alla prenotazione e impegno delle somme, alle variazioni delle operazioni e alle proroghe ed alle modalità di erogazione del contributo, con la relativa modulistica.

Coerentemente con quanto riportato nel *"Piano Regionale per la Programmazione delle Attività di Previsione, Prevenzione e Lotta attiva contro gli Incendi Boschivi - Triennio 2023 -2025"* redatto dal Comando Regionale del Corpo Forestale e nelle *"Linee Guida per la pianificazione, programmazione e organizzazione operativa delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e di vegetazione, per il triennio 2022-2024"*, approvate con D.D.G. n. 1577 del 20/07/2022 dello stesso Comando, tutti pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana, si forniscono le seguenti disposizioni attuative e procedurali per la predisposizione e presentazione delle iniziative progettuali finanziabili in attuazione dell'**Azione 2.4.4 "Interventi per la riduzione del rischio incendi"** del PR FESR Sicilia 2021-2027. Detti interventi saranno realizzati nell'ambito della **Priorità 2 - "Una Sicilia più verde"** del medesimo programma, e sono finalizzati al perseguimento dell'**Obiettivo Specifico 2.4 - "Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza, prendendo in considerazione approcci ecosistemici"** del PR FESR Sicilia 2021-2027.

L'obiettivo è fornire ai Servizi per il Territorio del Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale le indicazioni necessarie riguardo alle fasi di "verifica tecnico-amministrativa delle operazioni", "prenotazione somme e decreto di finanziamento", "procedure per l'affidamento" ed "erogazione del contributo".

1 Finalità e risorse

1.1 Finalità e obiettivi

1. Nell’ambito degli interventi previsti dall’Azione 2.4.4 “*Interventi per la riduzione del rischio incendi*” del PR FESR Sicilia 2021-2027, il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (DRSRT) intende realizzare, ad integrazione delle operazioni di manutenzione periodica in esso previsti, una serie di interventi di **manutenzione straordinaria** atta a migliorare e ove possibile potenziare la viabilità di interesse forestale (viabilità di servizio rappresentata da strade e piste; piste carrabili in corrispondenza di viali tagliafuoco; viabilità di accesso a punti di rifornimento idrico; viabilità di accesso a piazzole per elicotteri) che, oggi più che mai, gioca un ruolo di fondamentale importanza nello svolgimento delle attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi poste in essere in modo sinergico dal Comando regionale del Corpo Forestale, attraverso la lotta attiva, e dal Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, attraverso la lotta passiva.
2. L’aiuto verrà corrisposto sulla base della presentazione di progetti redatti dai Servizi per il Territorio Regionale (ST) in relazione a priorità di intervento stabilite dal DRSRT e di seguito specificate.
3. Gli interventi riguardanti la realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi saranno eseguiti a titolarità, secondo le procedure per l’affidamento previste dall’art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*”, con le modalità descritte al successivo par. 6).
4. L’obiettivo perseguito dalla Regione Siciliana, in attuazione della presente programmazione attuativa, concorre *pro-quota* al raggiungimento del target previsto per l’intera Azione 2.4.4 “*Interventi per la riduzione del rischio incendi*”, misurato tramite l’indicatore di output “*Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi*”.

1.2 Quantificazione dell’indicatore di output

1. La superficie forestale in Sicilia, in base ai dati dell’Inventario Forestale Regionale, ammonta a 515.580 ettari comprendendo, oltre alle aree boscate propriamente dette, i territori occupati da vegetazione arborea o arbustiva: foreste, boscaglie, macchia, arbusteti e formazioni molto rade, pascoli, ma anche gli impianti di arboricoltura da legno, i boschetti e le formazioni forestali lineari estranei al contesto forestale. I boschi alti, o boschi in senso stretto, rappresentano circa la metà della superficie forestale siciliana, per un’estensione complessiva di 258.502 ettari; la maggior parte di essi occupa i versanti dei principali rilievi montuosi dell’Isola: le Madonie, i Monti Nebrodi, i Peloritani, l’Etna, ma anche i Monti Sicani e rilievi dell’entroterra palermitano. La ripartizione dei boschi alti in categorie forestali conferma la significativa incidenza dei rimboschimenti, che da soli rappresentano oltre il 36% della superficie totale dei sopraccitati boschi, con circa 93.646 Ha; ad essa segue la categoria dei querceti di rovere e roverella (22.728 Ha), leccete (17.086 Ha), sugherete (14.732 Ha), faggete (14.173 Ha), castagneti (9.353 Ha). In generale, si tratta di boschi che hanno una significativa valenza protettiva. Tra le altre categorie che non derivano da impianto, si osserva una prevalenza dei querceti di rovere e roverella, seguiti a notevole distanza da cerrete e leccete e poi, ancora, da sugherete e faggete. La distribuzione della superficie dei boschi alti per province evidenzia forte diversità: il 68% si distribuisce tra le province di Messina (81.825 Ha), Catania (43.627 Ha) e Palermo (51.325 Ha), mentre tra le rimanenti solo Enna (22.383 Ha) presenta estensioni di un certo rilievo.
2. Nel 1947, la Regione Siciliana ha preso in consegna dallo Stato un patrimonio forestale di 102.000 ettari, pari al 4% della superficie totale attuale ponendo fra gli impegni prioritari della sua politica territoriale, ambientale e produttiva la ricostituzione qualitativa e quantitativa delle foreste attraverso due principali strumenti: l’impianto di nuovi boschi e il miglioramento di quelli esistenti. In virtù soprattutto dei nuovi impianti con prevalenti finalità di riduzione del rischio idrogeologico, le superfici classificate a bosco propriamente detto sono state incrementate nel primo decennio (1957) fino a 116.000 ettari e nel secondo (1965) fino a 163.000 ettari. All’inizio degli anni duemila, secondo i dati Istat, la superficie forestale della Sicilia è stata quantificata in **221.000 ettari**.

3. L'area in cui verranno realizzati gli interventi è prioritariamente quella ricadente all'interno dei distretti antincendio (AIB) con un'elevata superficie bruciabile non accessibile, serviti da carente viabilità forestale e pertanto a maggiore rischio di incendio boschivo. Detta area è concentrata soprattutto nei distretti di Messina 2, Palermo 8, Messina 7, Messina 1 e Messina 3, tutti con superficie bruciabile servita da carente viabilità AIB superiore a 3.000 Ha. Il reticolto stradale oggetto degli interventi per la riduzione del rischio incendi insisterà prevalentemente su dette superfici e concorrerà, di concerto con le altre iniziative previste nell'ambito dell'Azione 2.4.4 *"Interventi per la riduzione del rischio incendi"*, al raggiungimento del target previsto per la medesima azione, misurato tramite l'indicatore di output *"Area oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi"*.

1.3 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria totale allocata con Delibera della Giunta Regionale n. 297 del 24/09/2024, all'azione 2.4.4 ***"Interventi per la riduzione del rischio incendi"***, è pari a **euro 53.471.440,00** (risorse totali comprensive di cofinanziamento nazionale).
2. Sulla base della ripartizione dei ruoli e delle competenze, nonché dell'estensione della superficie boscata alla cui tutela sono preposti i tre CdR individuati con Delibera di Giunta n. 406 del 26 ottobre 2023, detta dotazione è stata suddivisa come di seguito illustrato:
 - a) il **70%** delle risorse totali destinate all'azione 2.4.4, al **Comando regionale del Corpo Forestale**, competente per quanto riguarda la previsione e la lotta attiva contro gli incendi boschivi su tutto il territorio forestale regionale;
 - b) il **20%** delle risorse totali destinate all'azione 2.4.4, al **Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale** competente nelle aree del demanio forestale regionale ed in quelle ad esso affidate in gestione, comprese 32 Riserve Naturali, per quanto riguarda le attività di prevenzione degli incendi boschivi e di ricostruzione della copertura vegetale;
 - c) il **10%** delle risorse totali destinate all'azione 2.4.4, al **Dipartimento regionale dell'Ambiente**, soggetto coordinatore degli Enti parco e degli Enti gestori delle riserve naturali, e quindi competente nelle aree naturali protette per le attività di prevenzione antincendio.
3. In considerazione di detta ripartizione, la dotazione complessiva assegnata al Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale è pari a **euro 10.694.288,00**.

1.4 Riferimenti normativi e amministrativi

1. La linea di intervento di cui alla presente azione è realizzata in attuazione della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:
 - Regolamento (CE) della Commissione del 7 novembre 2006 n.1737/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità ;
 - Decisione C(2022) n. 9366 del 08 dicembre 2022 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma della Regione Siciliana;
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
 - Reg. UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2485 che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;
- Regolamento (UE) 2023/435 Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 recante il *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 102 del 15 febbraio 2023 con la quale è stato adottato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 30 marzo 2023: *"Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Comitato di Sorveglianza"* e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 171 del 26 aprile 2023 con la quale è stato apprezzato il Documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"* del PR FESR Sicilia 2021/2027 da sottoporre, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all'esame e approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 195 del 18 maggio 2023. *"Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Documento 'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni'. Presa d'atto modifiche"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 406 del 26 ottobre 2023 con la quale nell'ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 sono stati individuati i Centri di responsabilità e sono state allocate le risorse finanziarie;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3 del 16 gennaio 2024 con la quale nell'ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 è stato approvato il Documento *"Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.)"* del PR FESR 2021/2027 e relativi allegati;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 03/05/2024 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie a seguito delle deliberazioni della Giunta Regionale 26 ottobre 2023, n. 406 e 11 marzo 2024, n. 95. Azioni 2.4.1 e 2.4.4. Politiche territoriali – Obiettivo Strategico 5 e Azioni ricadenti negli Obiettivi Strategici 1, 2, 3 e 4;
- Legge Regionale 6 aprile 1996, n.16;
- Legge Regionale 14 aprile 2006, n.14;
- Legge 21 novembre 2000, n. 353.

2 Localizzazione degli interventi e beneficiari

2.1 Localizzazione degli interventi

1. Gli interventi dovranno ricadere all'interno di aree del demanio forestale regionale ed in quelle ad esso affidate in gestione (Riserve Naturali, aree in concessione da parte di Enti Pubblici e privati) del territorio siciliano.

2.2 Beneficiari

1. Beneficiario è il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (CdR) con le sue articolazioni periferiche (Servizi per il Territorio - ST) ubicate nei capoluoghi di provincia ed equiparate sul piano funzionale agli UCO della sede dipartimentale centrale. Il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale con le sue articolazioni periferiche assume anche il ruolo di Struttura di gestione del procedimento e Stazione appaltante.

3 Requisiti di ricevibilità e di ammissibilità generale

3.1 Requisiti di ricevibilità

1. Ai fini del rispetto del requisito di ricevibilità atto a verificare la regolarità formale e la completezza documentale delle iniziative progettuali presentate, è fatto obbligo di rispettare i termini e le modalità di presentazione previsti nelle presenti disposizioni, così come specificato nei successivi paragrafi 7, 8 e 10.

3.2 Requisiti di ammissibilità generale

1. Le progettualità presentate, ai fini del rispetto dei criteri di ammissibilità generale descritti nel documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"* di cui alla Deliberazione n. 195 del 8 maggio 2023 e s.m.i., devono rispondere ai sottoelencati requisiti pertinenti e applicabili al caso di specie:

- conformità agli obiettivi specifici e ai contenuti del PR;
- coerenza con le tipologie d'intervento associate alla procedura di attuazione;
- conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di Stato, ove applicabili;
- la proposta non è oggetto di doppio finanziamento;
- capacità del beneficiario di disporre delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione;
- rispetto della normativa applicabile in materia di valutazione di impatto ambientale;
- la proposta relativa a investimenti infrastrutturali con durata superiore a cinque anni prevede l'immunizzazione dagli effetti del clima;
- rispetto del principio di non arrecare un danno significativo contro l'ambiente (DNSH).

3.3 Immunizzazione dagli effetti del clima

1. Il Regolamento sulle Disposizioni Comuni o **RDC** (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021) definisce all'art. 2, paragrafo 42, l'immunizzazione dagli effetti del clima come *"un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050"*.

2. Per rendere operativi questi principi, il RDC, all'art. 73.2 j) assegna alle Autorità di Gestione, nell'ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il compito di garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.
3. Per facilitare il rispetto di questo importante requisito da parte delle Autorità di Gestione italiane, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha predisposto e adottato gli *"Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021- 2027"*, comprensivo dell'Allegato ***"Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento"***, che ne costituisce parte integrante e con il quale fornisce gli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo sopracitato.
4. In base agli Orientamenti tecnici, il **processo della verifica climatica dei progetti** da ammettere al finanziamento è suddiviso in due pilastri di analisi:
 - 1) Verifica della neutralità climatica (mitigazione dei cambiamenti climatici);**
 - 2) Verifica della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici),**
 ciascuno caratterizzato da due fasi di verifica, quella di ***"screening"*** e quella di ***"analisi dettagliata"***. Per entrambi i pilastri, la necessità di procedere ad un'analisi dettagliata dipende dall'esito della fase di screening.
5. Per favorire una più puntuale identificazione degli interventi che rientrano nel concetto di infrastruttura da sottoporre a verifica climatica, si è operata una classificazione dei settori di intervento dei fondi, come individuati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (RDC).
6. Nello specifico, il settore di intervento associato all'Azione 2.4.4 del PR FESR 2021/2027 è quello identificato con il codice 59: *"Misure di adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi di gestione delle catastrofi, le infrastrutture e gli approcci basati sugli ecosistemi)"*;
7. Alla luce di quanto riportato nell'Allegato al predetto documento di indirizzo del Dipartimento per le Politiche di Coesione, per il sopracitato settore di intervento si rende necessaria la ***"Verifica climatica"***, limitatamente alla **Verifica della resilienza climatica (adattamento ai cambiamenti climatici)** per la quale è prevista una fase di ***"Screening"*** ed una eventuale ***"analisi dettagliata"***, subordinata ai risultati dello screening effettuato;
8. Non si prevede, invece, l'attivazione delle fasi di ***"Screening per la mitigazione"*** e di ***"Analisi dettagliata sulla mitigazione"***, così come non è prevista la ***"Verifica climatica per azioni di sensibilizzazione della popolazione"***.

3.4 Coerenza con il principio DNSH

1. La verifica di conformità al principio DNSH (*Do No Significant Harm Principle*) del PR FESR 2021-2027 della Regione Siciliana è svolta sulla base delle indicazioni tecniche e metodologiche del Dipartimento per le Politiche di Coesione e del Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo.
2. Il documento che contiene le indicazioni tecniche e metodologiche, *"Attuazione del Principio orizzontale DNSH (Do No Significant Harm Principle) nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027"*, pubblicato il 29-3-2022 chiarisce che:
 - *"L'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), nell'ambito della politica di coesione, è introdotto dal Common Provisions Regulation (CPR)1 il quale afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 (Tassonomia)".*
3. Il Regolamento 852/2020 stabilisce all'art. 1) i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.
4. L'art. 3 di detto regolamento, *"Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche"*, stabilisce che, al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei 6 obiettivi ambientali di seguito elencati:

- 1) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- 2) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- 3) l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
- 4) la transizione verso un'economia circolare;
- 5) la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento;
- 6) la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

b) non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del Regolamento 852/2020, in conformità dell'articolo 17 del medesimo regolamento;

c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all'articolo 18 del Regolamento 852/2020;

d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

5. In applicazione a quanto stabilito dalla norma sopracitata e a quanto riportato nel paragrafo *"Rispetto del principio del 'Non arrecare danno significativo' (DNSH)"* del documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"* elaborato ai sensi degli articoli 40 e 73 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 dall'Autorità di Gestione (AdG) del Programma Regionale FESR Sicilia, i progetti dovranno essere ideati, realizzati e gestiti in modo da non arrecare danno significativo ai sei obiettivi ambientali sopra riportati.

6. In particolare, la TABELLA DI SINTESI PER CAMPO DI INTERVENTO relativa all'Obiettivo specifico RSO2.4 - Codice 059 *"Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi)"* riportata all'interno del documento di *"VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 - Rapporto Ambientale - ALLEGATO 4 - Verifica del rispetto del principio DNSH"*, inerentemente ai sei obiettivi elencati al punto 3 lettera a) del presente paragrafo, prevede **impatti positivi** sugli obiettivi ambientali descritti ai punti 1) e 2), e **impatti nulli** sugli obiettivi ambientali descritti ai punti 3), 4), 5) e 6) a condizione di integrare i progetti (in fase di attuazione) con i criteri di attuazione e le eventuali misure di mitigazione indicati nella matrice di valutazione. In relazione a tale aspetto si è provveduto a redigere la scheda di cui all'ALLEGATO DNSH 1 - *"Verifica preliminare del rispetto del principio DNSH"* e la scheda di cui all'ALLEGATO DNSH 3 - *"Relazione di approfondimento valutativo del principio DNSH"*, che fanno parte integrante delle presenti Disposizioni.

4 Criteri di ammissibilità specifica

1. Le progettualità presentate, ai fini del rispetto dei criteri di ammissibilità specifica di cui al documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"* di cui alla Deliberazione n. 195 del 8 maggio 2023 e s.m.i, devono rispondere ai sottoelencati requisiti pertinenti e applicabili al caso di specie:

- **essere coerenti con le misure e gli obiettivi del Piano regionale contro gli incendi boschivi.**

2. Inoltre gli interventi devono:

- **essere rispondenti alle azioni previste nei Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario "SIC" - Zone Speciali di Conservazione "ZSC" - Zone di Protezione Speciale "ZPS"), dei regolamenti delle Riserve naturali e dei Parchi, nonché coerenti con le Prescrizioni di massima di Polizia Forestale, nel caso di progetti che ricadono all'interno di siti Rete Natura 2000 e di Aree naturali protette.**

5 Interventi finanziabili e spese ammissibili

5.1 Interventi finanziabili

1. Sono finanziabili progetti per **lavori di manutenzione straordinaria** della viabilità di interesse forestale (strade e piste forestali di accesso ai demani forestali; piste carrabili in corrispondenza di viali tagliafuoco; viabilità di accesso a punti di rifornimento idrico e a piazzole per elicotteri), utilizzata e necessaria per le attività di prevenzione e repressione degli incendi boschivi effettuate dal Comando regionale del Corpo Forestale (lotta attiva) e dal Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (lotta passiva).
2. I progetti devono illustrare nel dettaglio:
 - le varie fasi del progetto d'investimento ivi compresa quella realizzativa del risultato finale da conseguire;
 - un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell'intervento a partire dalla data di avvio;
 - le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell'investimento.

5.2 Spese ammissibili

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente Azione 2.4.4 sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:
 - spese per lavori, spese tecniche attinenti ai lavori, IVA e oneri di legge relativi ad interventi di miglioramento e/o potenziamento della viabilità di interesse forestale.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammissibili a finanziamento le seguenti opere:
 - a) opere di sbancamento per la realizzazione della piattaforma stradale e opere in fondazione per lavori stradali;
 - b) realizzazione del piano stradale mediante formazione della massicciata;
 - c) livellamento della sede viaria con posa di stabilizzato;
 - d) realizzazione di battuto cementizio e rete eletrosaldata;
 - e) realizzazione di pavimentazione stradale con selciato di pietra posato su battuto di sabbia e cemento;
 - f) risagomatura della sede viaria e ricarica e stabilizzazione del fondo stradale con pietrisco misto granulometrico;
 - g) risagomatura di cunette e/o fossi di guardia esistenti a monte e a valle della viabilità esistente;
 - h) realizzazione e/o ripristino di reti di distribuzione per lo smaltimento delle acque meteoriche (manufatti tubolari, pozzetti in cls carrabili, pluviali, caditoie in ghisa, ecc.);
 - i) ricucitura di scarpate con impiego di cotiche erbose;
 - j) realizzazione di taglie di attraversamento per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - k) realizzazione di viminate e/o graticciate;
 - l) realizzazione e/o riefficientamento di muretti a secco;
 - m) opere d'arte di modesta entità correlate al consolidamento del sottofondo stradale, al contenimento del terreno e alla regimazione delle acque di scorrimento, anche se sottoposte alla normativa antisismica di cui agli artt. 93 *"Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzioni in zone sismiche"* e 94 *"Autorizzazione per l'inizio dei lavori"* del D.P.R. 380/2001 (artt. 11 e 13 della L.R. n. 19/2018), ed art. 65 dello stesso D.P.R. 380/2001, sulla *"Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"*;
 - n) spese per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i..

6 Massimali d'investimento, progettazione e affidamento delle opere

1. Gli interventi saranno realizzati a titolarità e nei limiti di importo del quadro economico comprensivo di lavori e somme a disposizione dell'amministrazione non superiore a 1 milione di euro, secondo le procedure per l'affidamento previste dall'art. 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”. La progettazione sarà effettuata dai singoli ST secondo le modalità specificate al paragrafo 8) “*Indicazioni generali sulla procedura*”, punto 8, ed in considerazione anche di quanto riportato all'art. 41 “*Livelli e contenuti della progettazione*” del medesimo decreto legislativo. Ove ricorrano, in particolare, le circostanze previste al punto 8, lett. a) del predetto paragrafo, gli ST, ai sensi di quanto previsto dall'art. 44. “*Appalto integrato*” del codice, tenuto conto delle specificità professionali richieste, potranno affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori a soggetti/operatori qualificati esterni all'Amministrazione sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato.
2. **Tutti i lavori previsti in progetto saranno realizzati da operatori economici esterni all'Amministrazione.**

7 Durata e termini di realizzazione del progetto

1. L'avvio dei lavori¹ per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione del progetto.
2. Non è consentito l'avvio dei lavori in data antecedente all'adozione del decreto di concessione.
3. Il termine finale per la realizzazione del programma di investimento deve essere indicato nel cronogramma allegato al progetto presentato.

8 Indicazioni generali sulla procedura

1. Secondo quanto stabilito con nota prot. n. 12020 del 07/02/2024 del Servizio 6 - “*Programmazione e gestione fondi extraregionali*” del DRSRT, in considerazione della esigua dotazione finanziaria assegnata al DRSRT, rispetto al fabbisogno regionale, saranno effettuate dai Servizi per il Territorio, di concerto con gli uffici IRF competenti per territorio, delle visite preventive *in loco* atte ad individuare la viabilità di interesse forestale che risulta, ad oggi, non rispondente alle finalità antincendio sopra esposte e che potrebbe essere oggetto degli interventi di miglioramento finanziabili con la presente programmazione.
2. Per tale finalità è stata elaborata una “*Check-List di controllo in loco*” (Allegato 1) suddivisa in tre Sezioni: **Sezione "A" Elementi Descrittivi - Sezione "B" Idea Progetto e Sezione "C" Criteri di Valutazione e Premialità.**
3. La Sezione "A" riporta in particolare una serie di parametri utili a stabilire l'ubicazione della viabilità di interesse forestale oggetto di verifica sul luogo e la descrizione dei parametri principali che caratterizzano il tracciato planimetrico oggetto di verifica (tipologia – lunghezza – larghezza – pendenza - presenza di sistemi di drenaggio delle acque meteoriche).
4. La Sezione "B" riguarda la descrizione sintetica degli interventi di manutenzione straordinaria pertinenti con lo stato dei luoghi ritenuti necessari per l'adeguamento ai requisiti richiesti dall'azione.
5. La Sezione "C" riporta i criteri di valutazione e le premialità illustrate al successivo par. 9.

¹ Si applica la definizione di “avvio dei lavori” di cui all'Art. 2 punto 23 del Reg. 651/2014 e s-m-i-che si seguito si riporta: “avvio dei lavori: “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito”

6. I Servizi per il Territorio del DRSRT, al termine delle cognizioni preventive dovranno trasmettere al Servizio 6 - "Programmazione e gestione fondi extraregionali" del DRSRT, le "**Check-List di controllo in loco**" riportanti tutti i dati richiesti nella SEZIONE "A" - ELEMENTI DESCRITTIVI nella SEZIONE "B" - IDEA PROGETTO e nella SEZIONE "C" – CRITERI DI VALUTAZIONE E PREMIALITÀ.
7. A seguito di verifica degli elementi di valutazione e dei punteggi riportati nelle **check-list** pervenute dai singoli ST, il Servizio 6 stilerà l'elenco regionale delle **idee-progetto** finanziabili, per le quali i Servizi per il Territorio del DRSRT provvederanno a redigere i progetti fino a concorrenza della dotazione economica assegnata al Dipartimento.
8. I Servizi per il Territorio presenteranno, in relazione alle tipologie dei lavori previsti:
 - a. "**Progetti di fattibilità tecnica ed economica**", nei casi in cui sia prevista anche la realizzazione di lavori soggetti alla normativa antisismica di cui agli artt. 65, 93 e 94 del d.P.R. 380/2001. In questi casi, tenuto conto delle specificità professionali richieste e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 44. "**Appalto integrato**" del D.Lgs 36/2023, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sarà affidata con un'unica procedura a soggetti/operatori qualificati esterni all'Amministrazione sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica già approvato. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte del ST, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo;
 - b. "**Progetti esecutivi**", per tutti i lavori non rientranti nella casistica riportata al punto a). Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria, salvo disposizione contraria e motivata del RUP, il primo livello di progettazione verrà omesso (rif. art. 41, comma 5, D.Lgs 36/2023) per consentire una maggiore celerità dell'iter approvativo. Il progetto esecutivo dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti per il progetti di fattibilità tecnica ed economica.
9. I progetti devono essere trasmessi al Servizio 6 - "Programmazione e gestione fondi extraregionali" del DRSRT, corredati della documentazione progettuale riportata al paragrafo 10.
10. Il Servizio 6 - "Programmazione e gestione fondi extraregionali" del DRSRT, in qualità di Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), curerà la successiva fase di istruttoria tecnico-amministrativa.

9 Criteri di valutazione e di premialità

1. La valutazione e la selezione delle idee-progetto avverrà nel rispetto dei criteri definiti nel documento "*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni*", elaborato ai sensi degli articoli 40 e 73 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, dall'Autorità di Gestione (AdG) del Programma Regionale FESR Sicilia, che disciplina la metodologia ed i criteri di selezione delle operazioni da utilizzare nell'individuazione dei progetti ammissibili al PR.
2. Per la predisposizione dell'elenco regionale delle idee-progetto ammissibili al finanziamento si terrà conto del punteggio complessivo conseguito dalle singole proposte progettuali.

9.1 Criteri di valutazione

1. La valutazione di merito sulle progettualità presentate dovrà tenere conto dei seguenti criteri di valutazione:
 - grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto a:
 - copertura territoriale;
 - qualità degli habitat a rischio come individuati nella Carta della Natura;
 - adeguatezza delle soluzioni scientifico-tecnologiche proposte in relazione a consistenza, tempestività, efficienza, attendibilità e non ridondanza dei sistemi.
2. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo specifico della presente azione, cioè il miglioramento e il potenziamento della viabilità di interesse forestale a fini della lotta agli incendi boschivi, la valutazione di merito delle progettualità presentate dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dal Piano AIB in merito all'individuazione dei distretti con maggiore superficie bruciabile servita da carente viabilità e sul fatto di intervenire prioritariamente su detti distretti.

3. Sono ormai riconosciuti gli effetti che una buona viabilità forestale ha sul grado di efficienza delle operazioni di spegnimento e in generale sull'efficienza stessa della macchina organizzativa preposta allo spegnimento.
4. Una buona viabilità, infatti, consente l'ottimale espletamento delle attività di vigilanza e del controllo del territorio finalizzati alla prevenzione degli incendi, permettendo di ridurre il tempo intercorrente fra l'allarme e l'inizio delle operazioni di estinzione, garantendo altresì una rapida operatività dei mezzi AIB e del personale impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio.
5. A partire dal 2010 è entrato in funzione presso il Comando regionale del Corpo Forestale il "Sistema Informativo Forestale" (SIF) che costituisce uno strumento di fondamentale importanza per la pianificazione e la gestione delle attività di competenza dello stesso CFRS, e una insostituibile banca dati grazie alla quale funzionano gli applicativi informativi in ambito AIB.
6. In fase di realizzazione del SIF è stata prevista la redazione della carta della viabilità effettuata mediante fotointerpretazione e rilievi a terra. Attraverso detta carta è stata classificata la **viabilità di interesse forestale** (strade, piste, mulattiere, sentieri) di servizio al bosco, con l'obiettivo di costituire un quadro conoscitivo e una banca dati per la gestione della rete viaria e delle **infrastrutture** utili alle attività di estinzione degli incendi.
7. Nella tabella che segue viene indicata la classificazione effettuata in base agli standard di riferimento univocamente determinati a livello regionale, distinguendo la viabilità principale e la viabilità secondaria:

Tipo di viabilità	Descrizione delle classi
Strada camionabile principale	Strada a fondo artificiale larga almeno 4 m con pendenza massima 12-15% ad uso multiplo (non esclusivamente forestale)
Strada camionabile secondaria	Strada a fondo artificiale larga almeno 3 m con pendenza massima 15-18% adatta alla circolazione a bassa velocità di automezzi pesanti
Strada forestale (carraeccia)	Strada a fondo artificiale o naturale larga 2-2,5 m con pendenza inferiore al 15-20% adatta alla circolazione di trattori con rimorchio e piccole autovetture
Pista trattorabile	Pista a fondo naturale larga 2-2,5 m con pendenza dal 5-10 al 30% adatta alla circolazione di mezzi a doppia trazione e di trattori a ruote, senza rimorchio, utilizzati per l'esbosco a strascico
Mulattiera, sentiero	Via di accesso di larghezza inferiore a 2-2,5 m adatta al passaggio di persone e animali; sentiero indicato dalla cartografia e da segnaletica sul terreno

8. In tale ambito va individuata la viabilità di interesse forestale (strade e piste) oggetto di finanziamento con la presente programmazione, destinata a servire i punti di rifornimento acqua, le reti di distribuzione, le vasche ad uso antincendio, nonché le piazzuole di atterraggio elicotteri che necessitano di un collegamento viario idoneo all'accesso di autobotti leggere per il trasporto del carburante e di mezzi per il trasporto di attrezzature trasferibili tramite l'elicottero alle squadre di soccorso operanti nella zona di intervento.
9. L'elaborazione dei dati soprariportati, successiva alla redazione della carta della viabilità e alla redazione della carta dei modelli di combustibile, entrambe risalenti agli anni 2010, ha permesso di evidenziare i distretti AIB (Allegato 2) con elevata superficie bruciabile non accessibile e quindi con maggiore rischio di incendio boschivo.
10. **In particolare è emerso che i distretti con maggiore superficie bruciabile servita da carente viabilità AIB e quindi con maggiore rischio di incendio boschivo, sono quelli di Messina 2, Palermo 8, Messina 7, Messina 1 e Messina 3, con superficie bruciabile non accessibile superiore a 4500 Ha. Seguono Trapani 4, Palermo 9, Palermo 2, Palermo 4 e Palermo 1 con superficie bruciabile non accessibile compresa fra 4500 e 3000 Ha, e via via gli altri distretti con superfici minori.** La tabella che segue riporta per singolo Distretto Forestale la superficie bruciabile non accessibile ed in neretto i distretti maggiormente a rischio:

Distretti Forestali/AIB*	Superficie bruciabile non accessibile [ha]
AG 1	977
AG 2	409
AG 3	1049
AG 4	495
AG 5	1312
AG 6	1109
CL 1	908

CL 2	318
CL 3	232
CL 4	943
CT 1	1007
CT 2	974
CT 3	1833
CT 4	383
CT 5	1010
CT 6	44
EN 1	613
EN 2	300
EN 3	2187
ME 1	4761
ME 2	8455
ME 3	4441
ME 4	758
ME 5	3371
ME 6	2491
ME 7	5312
PA 1	3253
PA 2	3520
PA 3	1938
PA 4	3451
PA 5	727
PA 6	1476
PA 7	1963
PA 8	7529
PA 9	3602
RG 1	57
RG 2	238
SR 1	1089
SR 2	763
TP 1	897
TP 2	35
TP 3	2593
TP 4	4304
Totale complessivo	83126

(*) Decreto Assessoriale 07/07/1989 come modificato dal D.A. 15/12/1992, emanato ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 11/89.

11. Alla luce di quanto sopra esposto i criteri di valutazione (CV) vengono declinati nel modo che segue:

- **grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto a:**
 - a) copertura territoriale: strada e/o pista ricadente all'interno di uno o più distretti ad elevato rischio incendio;
 - b) qualità degli habitat a rischio come individuati nella Carta della Natura: strada e/o pista ricadente per più del 50% della lunghezza totale all'interno di Siti Natura 2000 e/o Aree naturali protette;
- **adeguatezza delle soluzioni scientifico-tecnologiche proposte in relazione a consistenza, tempestività, efficienza, attendibilità e non ridondanza dei sistemi:**
 - a) stato di manutenzione della strada e/o pista;
 - b) grado di accessibilità con mezzi antincendio;
 - c) fattori predisponenti il rischio d'incendio presenti in loco:

- immediata vicinanza a strade di circolazione principali*
- pendenza media del versante su cui insiste la strada e/o pista*
- esposizione principale del versante su cui insiste la strada e/o pista*
- altimetria e bioclima su cui ricade più del 50% della strada e/o pista
- tipo di copertura del suolo (combustibile) presente nell'area di pertinenza

d) vicinanza a infrastrutture esistenti:

- reti di distribuzione e/o punti di rifornimento acqua (vasche ad uso antincendio, invasi artificiali)
- piazzuole di atterraggio elicotteri.

L'individuazione degli elementi di selezione contrassegnati con l'asterisco (*) non è obbligatoria. Ciò in considerazione delle difficoltà oggettive che si potrebbero riscontrare per la loro determinazione.

9.2 Criteri di premialità

1. In aggiunta al punteggio attribuito in base ai criteri di valutazione è possibile assegnare un punteggio aggiuntivo in relazione ai criteri di premialità sottoelencati:
 - **complementarità dell'intervento a ulteriori iniziative, attivate nell'ambito di altri piani di investimento, che migliorano e/o completano le funzioni svolte dall'infrastruttura;**
 - **complementarità con altri strumenti di programmazione.**
2. Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100.

10 Documentazione progettuale da presentare

1. Dopo la selezione delle idee-progetto, i Servizi per il Territorio dovranno presentare, insieme alla nota di trasmissione e secondo le modalità indicate nel paragrafo 8 “Indicazioni generali sulla procedura”, i progetti completi dei documenti progettuali e amministrativi di seguito elencati:

1	Relazione generale, contenente la descrizione dello stato di fatto e degli interventi in progetto, le specifiche tecniche ed economiche dell'operazione, gli obiettivi da perseguire (fare riferimento al D.Lgs 36/2023 allegato i.7, ART.22) e relazione di sostenibilità dell'opera
2	Relazioni specialistiche (ove pertinente)
3	Relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, ove applicabili, secondo quanto previsto all'art. 22, comma 4, lett. o) dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023
4	Computo metrico estimativo
5	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
6	Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
7	Quadro di incidenza della manodopera
8	Cronoprogramma dei lavori e delle spese
9	Quadro economico di progetto
10	Analisi prezzi a firma del tecnico progettista per le opere e/o lavori non contemplati nei prezzi regionali vigenti (ove pertinente) ed elenco prezzi unitari
11	Schema di contratto (Allegato 5) e capitolato speciale di appalto (Allegato 7)
12	Atto di nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del Responsabile del procedimento
13	Atto di nomina del progettista

14	Atto di nomina del REO
15	Scheda CUP
16	Verifica e validazione della progettazione anche in assolvimento, ove pertinente, agli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del Genio Civile (art. 42, comma 3 del D.Lgs. 36/23)
17	Approvazione del progetto in linea tecnica ed amministrativa (art. 38, comma 3 del D.Lgs. 36/23)
18	Inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi (art. 37 D.Lgs. 36/23)
19	Titolo di proprietà o altro titolo di possesso dei terreni su cui sono previsti gli interventi
20	Valutazione di incidenza (VIncA) rilasciata ai sensi della DA n. 237/GAB del 29/06/2023 per i progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei siti della Rete Natura 2000 (ove pertinente)
21	Cartografia SIC/ZSC e ZPS riportante l'ubicazione degli interventi ricadenti all'interno delle aree della Rete Natura 2000 (ove pertinente)
22	Carta dei vincoli presenti nell'area di intervento (ove pertinente)
23	Carta degli habitat, limitatamente ai progetti che ricadono anche parzialmente all'interno dei siti della Rete Natura 2000 (ove pertinente)
24	Elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale
25	Nulla osta, pareri, concessioni, permessi, comunicazioni, autorizzazioni ecc. (ove pertinenti)

11 Verifica tecnico-amministrativa delle operazioni

11.1 Verifica tecnico-amministrativa

- Prima dell'attivazione delle procedure di affidamento dei lavori i progetti esecutivi, redatti dai Servizi per il Territorio in conformità a quanto indicato al paragrafo 8 “Indicazioni generali sulla procedura” delle presenti disposizioni, devono essere inviati in formato digitale al Servizio 6 - “Programmazione e gestione fondi extraregionali” del DRSRT per la preventiva verifica tecnico-amministrativa.
- Tale verifica ha lo scopo di accertare la completezza documentale e la conformità degli interventi proposti rispetto alle finalità dell'azione.

12 Procedure per l'affidamento

- L'affidamento dei lavori avverrà secondo le procedure di cui all'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, ed in particolare:
 - per i progetti di importo inferiore a 150.000,00 si procederà all'affidamento diretto, secondo quanto disposto dall'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comma 1, lett. a);
 - per i progetti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro si procederà con procedura negoziata senza bando, secondo quanto disposto dall'art. 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comma 1, lett. c).

12.1 Selezione degli operatori economici da invitare e scelta del contraente

- Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del medesimo codice.

2. Ciascun Servizio per il Territorio (ST) attiva le **procedure di selezione degli operatori economici** per l'affidamento di contratti pubblici relativi alle operazioni di propria competenza, che siano state utilmente inserite in graduatoria e che riguardino lavori di importo compreso tra 150.000 euro e 1 milione di euro.
3. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici ciascuna Stazione appaltante, con apposito atto, adotta la **decisione di contrarre/determina a contrarre** (Allegato 3) individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
4. La selezione degli operatori economici è effettuata da ciascuna Stazione appaltante (ST) mediante la pubblicazione di un **"Avviso di Indagine di Mercato"** (Allegato 4). Tale avviso è emanato a seguito della **decisione di contrarre/determina a contrarre**, adottata dalla stessa Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
5. L'obiettivo è raccogliere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici (Allegato 4a) che soddisfano i requisiti per partecipare alla successiva procedura negoziata in cui si confronteranno, come previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera c) dello stesso decreto. In questa fase, gli operatori interessati presenteranno le proprie offerte attraverso una procedura su piattaforma elettronica certificata (MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).
6. L'invito sarà rivolto ad un massimo di cinque (5) operatori economici, selezionati tra coloro che avranno manifestato interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti indicati nel sopracitato avviso. Si precisa che, qualora non si raggiunga il numero minimo di cinque proponenti e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, la procedura di gara verrà comunque indetta, con invito rivolto agli operatori che avranno espresso interesse.
7. La Stazione appaltante per valutare gli operatori interessati dovrà tenere conto dei seguenti **criteri oggettivi**:

Tabella criteri oggettivi collegati all'appalto ai soli fini della scelta degli operatori da invitare		
A. Capacità tecnica professionale		
Descrizione	Verifica del criterio	Punteggio
Esecuzione con esito positivo di lavori analoghi riguardanti interventi di manutenzione straordinaria di strade/piste forestali, riconosciuti nella categoria OG 3.	- Certificati di corretta esecuzione dei lavori nel settore specifico; - <i>curriculum</i> aziendale	Fino a 4 punti, così ripartiti: - punti 1, fino a € 1.000.000,00; - punti 2, da € 1.000.000,01 a € 1.500.000,00; - punti 3, da € 1.500.000,01 a € 2.000.000,00; - punti 4, oltre € 2.000.000,00.
Comprovata esperienza nella realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria di strade/piste forestali, riconosciuti nella categoria OG 3, in possesso delle certificazioni e/o abilitazioni richieste per operare nel settore specifico.	- <i>Curriculum</i> aziendale; - Visura camerale	Il punteggio complessivo attribuibile a questo criterio sarà di massimo 2 punti, così ripartiti: - punti 1, nel caso sia dimostrato di avere realizzato lavori di manutenzione straordinaria di strade/piste forestali prima dell'ultimo triennio; - punti 2, nel caso sia dimostrato di avere realizzato lavori di manutenzione straordinaria di strade/piste forestali nell'ultimo triennio.

B. Requisiti di capacità economico-finanziaria		
Descrizione	Verifica del criterio	Punteggio
Fatturato globale anno precedente	Modello Unico o Dichiarazione IVA	Fino a 2 punti: - punti 1, fino a 5.000.000,00; - punti 2, oltre 5.000.000,00.

8. I criteri sopra indicati hanno esclusivamente la finalità di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, senza che da tale invito possa derivare alcun affidamento o diritto di prelazione in merito al prosieguo della procedura o all'aggiudicazione del contratto.
9. In tutti i casi di parità di punteggio tra gli operatori da selezionare per il successivo invito alla procedura negoziata sul MEPA, massimo cinque, si procederà al sorteggio tra gli stessi.
10. Dopo l'avviso di indagine di mercato e la selezione degli operatori, ciascun Servizio per il Territorio deve avviare la procedura negoziata su MePA.
11. Utilizzando la funzionalità “*Negoziazione*” o “*Richiesta di Offerta*” (RDO), ciascun ST invita formalmente tutti gli operatori selezionati a presentare un'offerta. Questo avverrà nel rispetto delle tempistiche indicate, e le offerte ricevute saranno valutate attraverso la sezione “*Esame Offerte*”.
12. Una volta chiuse le offerte, lo stesso ST procede ad avviare la fase di valutazione che si concluderà con la selezione dell'operatore vincitore.
13. La Stazione appaltante procede, quindi, alla scelta del contraente selezionando l'operatore economico con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi degli articoli 50 e 108 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nel caso di appalto integrato (art. 44 D.Lgs 36/2023) la Stazione appaltante procede alla scelta del contraente selezionando l'operatore economico con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**. Eventuali offerte anomale saranno trattate secondo quanto previsto dagli artt. 54 e 110 del codice degli appalti.
14. A conclusione di tali procedure, il Servizio per il Territorio deve trasmettere in formato digitale al Servizio 6 del DRSRT gli atti di gara e il contratto con il Soggetto attuatore. Detta documentazione deve essere inoltrata a seguito dell'espletamento di ciascuna procedura.
15. Ciascun Servizio per il Territorio deve garantire l'inserimento nella sezione documentale di Caronte della documentazione completa (bando/avviso, decisione di contrarre/determina a contrarre, capitolato d'appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l'espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico, ivi compreso, se non già presente, il progetto esecutivo dell'operazione o, in caso di appalto integrato (art. 44 D.Lgs 36/2023) il PFTE, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.
16. Il Servizio 6 del DRSRT verifica la legittimità e la coerenza delle suddette procedure adottate dai Servizi per il Territorio al fine di accertare il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti.
17. Il Servizio per il Territorio assume la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'operazione, che deve essere realizzata in aderenza al quadro economico complessivo, all'operazione, al progetto e alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13 Decreto di prenotazione somme e decreto di finanziamento

1. Il Servizio 6 del DRSRT, al fine di consentire ai singoli ST l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi alle operazioni afferenti all'Azione 2.4.4 “*Interventi per la riduzione del rischio incendi*”, procede con proprio decreto alla prenotazione delle somme per singolo ST a valere sul capitolo 542103 “*Spese di investimento su beni del patrimonio forestale e dei terreni forestali per la realizzazione delle attività previste dal PR FESR Sicilia 2021-2027*”.

2. A termine delle procedure di aggiudicazione e accertato il rispetto della normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti, i Servizi per il Territorio provvedono al finanziamento delle operazioni previa emanazione degli impegni giuridicamente vincolanti.

14 Variazioni dell'operazione finanziata, proroghe e gestione delle economie di gara

1. Le variazioni possono interessare sia l'operazione che i contratti pubblici stipulati per la relativa attuazione.
2. Le variazioni dell'operazione devono essere richieste e approvate con decreto del DG del DRSRT a prescindere dalla circostanza che comportino o meno una modifica/variazione dei contratti pubblici stipulati per la relativa attuazione; in particolare, le variazioni dell'operazione devono essere richieste al Servizio per il Territorio competente con istanza adeguatamente motivata che dia altresì atto che la variazione richiesta non altera gli obiettivi originari dell'operazione medesima, non condiziona il conseguimento degli obiettivi specifici del PR e, comunque, non incide negativamente su profili ed elementi dell'operazione già oggetto di valutazione in sede di ammissione a finanziamento.
3. Il Servizio per il Territorio (ST) trasmette al Servizio 6 del DRSRT detta richiesta per l'eventuale approvazione della variazione con decreto del Dirigente Generale del DRSRT.
4. Le proroghe ai termini di ultimazione dell'operazione indicati nel decreto di finanziamento sono ammissibili a condizione che:
 - i ritardi nella fase di esecuzione delle operazioni siano dipesi da cause terze dalle funzioni di gestione dell'operazione in capo al Servizio per il Territorio;
 - i ritardi nella fase di esecuzione dell'operazione non incidano, per profili determinanti, sui programmi di spesa afferenti all'azione di riferimento del PR e, comunque, non superino il termine di eleggibilità della spesa del PR.
5. Le richieste di variazione relative alla proroga devono pervenire al Servizio per il Territorio competente entro un congruo termine antecedente dalla scadenza dei termini di ultimazione dell'operazione previsti nel decreto di finanziamento, al fine di consentire un'attività istruttoria che permetta allo stesso servizio di determinarsi nel merito entro tali termini. In esito all'attività istruttoria la richiesta di proroga viene concessa, ovvero negata; in quest'ultima ipotesi il Servizio per il Territorio attiva prontamente le ulteriori determinazioni consequenziali connesse alle specificità dell'operazione per la quale è stata avanzata la richiesta.
6. Eventuali variazioni/modifiche dei contratti pubblici stipulati per l'attuazione dell'operazione si considerano ammissibili solo se, oltre a non alterare gli obiettivi originari dell'operazione medesima, a non condizionare il conseguimento degli obiettivi specifici del PR e, comunque, a non incidere negativamente su profili ed elementi dell'operazione già oggetto di valutazione in sede di ammissione a finanziamento, risultano conformi alle previsioni delle pertinenti disposizioni normative comunitaria, nazionali e regionali vigenti.
7. Il Servizio per il Territorio deve tenere presente, quale orientamento fondamentale in materia, che la disciplina dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 legittima la Stazione appaltante ad approvare una variazione/modifica al contratto pubblico in corso di esecuzione e senza una nuova procedura di affidamento solo ove sia possibile accettare e dichiarare, senza dubbio o difficoltà interpretativa o esplicativa, la sussistenza di una o più delle condizioni previste nella normativa nazionale sopra richiamata e nella Direttiva UE 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici.
8. Il Servizio per il Territorio deve assicurarsi che l'eventuale variazione/modifica sia rigidamente perimetrata dai presupposti normativi di cui all'art. 72 della Direttiva UE 2014/24 e delle normative nazionali e regionali che regolano le variazioni/modifiche ai contratti pubblici in corso di esecuzione.
9. Le variazioni/modifiche dei contratti pubblici sono oggetto di controllo da parte dell'UCO (controllo di gestione) e dell'UMC/UC (controllo di primo livello) come previsto dal *Manuale per l'attuazione del PR* e dal *Manuale dei controlli di primo livello*, nonché dei successivi audit della Commissione Europea.
10. Resta fermo che gravano unicamente sul Servizio per il Territorio – che se ne assume pertanto in via esclusiva la responsabilità, anche nell'ipotesi in cui le relative spese siano state già rendicontate e rimborsate – le conseguenze dell'eventuale non conformità delle modifiche/variazioni alle pertinenti disposizioni normative e orientamenti dell'Unione Europea, dell'inammissibilità in generale delle spese e dell'applicazione di rettifiche

finanziarie all'operazione medesima, ivi comprese le conseguenze dell'adozione dei necessari provvedimenti di revoca e di recupero - in tutto o in parte - del finanziamento ammesso ed eventualmente già erogato.

11. Si precisa che:

- le risorse funzionali a un eventuale incremento dell'importo lavori discendente dalle variazioni/modifiche dei contratti pubblici, possono essere reperite prioritariamente nell'ambito delle somme per imprevisti presenti nel quadro economico del progetto esecutivo, nonché fra le c.d. "somme a disposizione";
- in ogni caso, non si considerano ammissibili variazioni dell'operazione o variazioni/modifiche dei contratti pubblici stipulati per l'attuazione dell'operazione che comportino un incremento del contributo pubblico complessivo concesso e/o rideterminato, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e del D.L. n. 50/2022 e s.m.i..

12. Eventuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di lavori e/o forniture e/o servizi o dal mancato utilizzo delle c.d. "somme a disposizione" rientrano nelle disponibilità dell'Amministrazione regionale.

15 Modalità di erogazione del contributo

15.1 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 così come modificato dall'art 44 del D.Lgs 209 del 31 dicembre 2024, l'Impresa avrà diritto ad una anticipazione pari al 20% dell'importo dei lavori da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. In merito all'erogazione ed alle modalità di compensazione si fa riferimento al medesimo articolo e comma. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
2. Per l'erogazione dell'anticipazione, l'Impresa dovrà presentare la domanda di anticipazione al competente Servizio per il Territorio (Allegato 6).
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (Allegato 6a) di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
4. L'UCO, preso atto dell'esito positivo del controllo dell'UMC/UC su tutti gli atti relativi alla procedura di selezione dispone l'erogazione della prima tranne di anticipazione.

15.2 Pagamenti in acconto

1. L'Impresa avrà diritto a ricevere un massimo di tre acconti per i corrispettivi relativi agli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) presentati alla Stazione appaltante fino ad un limite complessivo del 80% dell'importo totale dei lavori, al lordo dell'anticipazione già ricevuta e al netto del ribasso d'asta.
2. Ogni acconto dovrà avere un importo pari al 20% dell'importo totale dei lavori. Ciascun pagamento sarà effettuato al netto delle prescritte ritenute del 3%.
3. L'erogazione degli acconti relativi a ogni S.A.L. è subordinata alla presentazione di apposita domanda di pagamento da parte dell'Impresa al competente Servizio per il Territorio e alla verifica amministrativa della documentazione allegata attestante la spesa quietanzata pari al totale dell'anticipazione ricevuta.
4. Per le erogazioni degli acconti, il soggetto attuatore, oltre a presentare formale richiesta mediante apposito modello (Allegato 6), deve produrre la seguente documentazione:
 - prospetto riepilogativo delle somme richieste, ripartite per singola voce di costo, riportante il

numero di S.A.L.;

- documenti contabili attestanti la spesa, corredati delle relative quietanze, annullati mediante inserimento del CUP dell'operazione e della dicitura *“Documento contabile finanziato a valere sul PR Sicilia FESR 2021-2027 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____”*; ovvero, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;
- nota di rendicontazione delle spese sostenute, comprovante le spese effettuate per l'importo oggetto di rendicontazione, corredata dalla relativa documentazione costituita da fatture e documenti equipollenti e quietanzati redatti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2023;
- relazione tecnica di sintesi sullo stato di avanzamento delle opere.

5. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine **di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento**, così come previsto dall'art. 125 del D.lgs 36/2023, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), previa verifica della regolarità contributiva dell'Impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento nei termini sopra descritti.
6. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) sulla base dei documenti contabili entro 7 (sette) giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento lavori (S.A.L.).
7. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
8. Ricevuta la richiesta di pagamento per S.A.L., il Servizio per il Territorio competente verifica in via preliminare la correttezza formale e sostanziale della richiesta di anticipazione per inoltrarla al successivo controllo del Servizio 6 del DRSRT. Solo in caso di esito positivo della suddetta verifica la documentazione viene inoltrata all'UMC/UC, con esplicita approvazione della documentazione fornita dal soggetto attuatore utile all'erogazione.
9. A seguito del ricevimento della predetta documentazione, l'UMC/UC completa il controllo di primo livello su tutti gli atti ricevuti dal Servizio 6 del DRSRT, con particolare riguardo all'espletamento della relativa procedura di appalto, verifica la ricorrenza delle condizioni che possano consentire l'erogazione del S.A.L. e ne comunica l'esito al Servizio 6. Tali verifiche consistono nel controllo della coerenza e della conformità delle procedure di affidamento della realizzazione delle opere o dell'acquisizione di beni e servizi da parte dei beneficiari ai soggetti attuatori, in modo da garantire che le procedure di affidamento siano conformi alle procedure e criteri previsti, che siano non discriminatori e trasparenti, che siano conformi alle vigenti norme nazionali e dell'Unione Europea e che rientrino nell'ambito di applicazione dei Fondi per l'intero periodo di attuazione.

15.3 Saldo

1. Il saldo deve essere pari al 20% dell'importo totale dei lavori, previa positiva verifica della domanda di pagamento del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell'operazione.
2. Può essere richiesto dall'Appaltatore solo dopo aver rendicontato il 100% dell'importo totale dei lavori con evidenza di fatture quietanzate.
3. La documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 20% a saldo è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento a saldo (Allegato 6);
 - b) certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;
 - c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante dal Decreto di finanziamento;
 - d) documenti contabili attestanti la spesa, corredati delle relative quietanze, annullati mediante inserimento del CUP dell'operazione e della dicitura *“Documento contabile finanziato a valere sul PR Sicilia FESR 2021-2027 – ammesso per l'intero importo o per l'importo di euro _____”*,

- ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000;
- e) scheda per la verifica e il controllo per garantire la conformità al principio di non arrecare danno significativo (DNSH).

15.4 Verifiche

Ai fini delle liquidazioni dell'anticipo del SAL e del saldo, la Stazione appaltante verifica, oltre la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, ...) ed il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che siano stati assolti dal soggetto attuatore gli obblighi in materia di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale ed il corretto allineamento del sistema di monitoraggio Caronte.

16 Gestione delle economie

1. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 4.8, le operazioni ammesse ma non finanziate per carenza, in tutto o in parte, di fondi, potranno essere finanziate con le eventuali economie discendenti dalla procedura, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
2. Per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni finanziate con le economie secondo le previsioni di cui al precedente comma si applicheranno le pertinenti disposizioni del presente Avviso.

17 Responsabile del Procedimento e Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.)

1. Ciascun Servizio per il Territorio comunicherà per singola operazione il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della L.R. n. 5/2011 e il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) secondo quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023.

18 Chiusura dell'operazione e rendicontazione finale

1. Ad ultimazione dei lavori previsti in progetto il Direttore Generale del CdR provvederà a emettere il decreto di chiusura dell'operazione e di rendicontazione finale, rideterminando definitivamente il contributo finanziario concesso in funzione di eventuali economie e procedendo all'eventuale disimpegno delle stesse.
2. Successivamente alla registrazione, si provvederà a pubblicare il predetto Decreto sui siti istituzionali a norma di legge e, con avviso, sulla GURS.

Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti disposizioni si rimanda al *"Manuale per l'Attuazione"* del PR FESR Sicilia 2021-2027, versione ottobre 2025, adottato con D.D.G. n. 719 /DRP del 17/10/2025.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6

Salvatore Piazza

IL DIRIGENTE GENERALE

Alberto Pulizzi